
Regime forfetario: i codici tributo per versare l'imposta sostitutiva al 15%

Data Articolo: 21 Luglio 2015

Autore Articolo: Alessandra Caparello

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva per i piccoli imprenditori, professionisti e artisti aderenti al **nuovo regime forfetario** introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.

Il nuovo regime forfetario

L'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto a decorrere dall'anno d'imposta 2015, il **regime fiscale forfetario** per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni, in forma individuale che nell'anno precedente hanno maturato i seguenti **requisiti**:

- aver conseguito ricavi ovvero aver percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla legge di Stabilità 2015, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;
- aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati;
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro.

Sul reddito imponibile, determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento.

Risoluzione n. 59/E 11.06.2015

Con la risoluzione n. 59/E dell'11 giugno 2015, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i **codici tributo** proprio per consentire a tali soggetti il versamento, tramite il **modello F24**, dell'**imposta sostitutiva sul regime forfetario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tali codici tributo sono:

-
- “1790” denominato **“Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”**;
 - “1791” denominato **“Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”**;
 - “1792” denominato **“Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Saldo – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”**.

In sede di compilazione del **modello di versamento F24**, come precisa la risoluzione, questi codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Si precisa inoltre che:

- il codice tributo “1792” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”;
- per i codici tributo “1790” e “1792”, in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

Alessandra Caparello